

# **BGer 1C 400/2025 vom 25. Juli 2025**

Bundesgericht, 2025-07-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_400\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_400_2025)

FR: TF 1C 400/2025 du 25 juillet 2025

IT: TF 1C 400/2025 del 25 luglio 2025

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea; consegna di mezzi di prova | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2).

### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante ( art. 109 cpv. 1 LTF ); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

### **E. 2.1**

Riguardo alle condizioni dell' art. 84 cpv. 2 LTF , la ricorrente adduce una violazione procedurale che influirebbe sul suo diritto di essere sentita (al riguardo vedi DTF 145 IV 99 consid. 1.4), osservando che tale lesione sarebbe verosimile e l'irregolarità procedurale grave. Sostiene che le decisioni incidentali del 22 ottobre 2024 del MPC, concernenti gli ordini di edizione della documentazione fiscale e del Registro di commercio, non si fonderebbero su una corrispondente decisione di entrata nel merito.

### **E. 2.2**

La critica, speciosa, non regge. Con decisione di entrata nel merito del 1° ottobre 2024 ai sensi dell' art. 80a AIMP (RS 351.1; cfr. MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit

commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 7 ad art. 80a), il MPC ha accolto la rogatoria estera sottolineando esplicitamente che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate. Ciò che è avvenuto il 22 ottobre 2024 quando il MPC ha ordinato all'Ispettorato fiscale e al Registro di commercio di produrre i contestati documenti. Certo sarebbe stato preferibile se il MPC avesse espressamente richiamato la decisione di entrata nel merito nelle due decisioni di esecuzione. Per la ricorrente era nondimeno ovvio ch'esse si fondavano, implicitamente, sulla decisione di entrata nel merito, che le preannunciava. La censura non giustifica quindi, eccezionalmente, l'intervento del Tribunale federale.

### **E. 2.3**

D'altra parte, l'autorità estera ha chiesto di trasmetterle, oltre alla documentazione del conto bancario, "una misura camerale ed ogni altro elemento riferibile alla società A. \_\_\_\_\_ SA". La CRP non ha quindi agito ultra petita, ma ha interpretato la commissione rogatoria certo in maniera ampia ma conformemente al senso che ragionevolmente le si può attribuire ( DTF 121 II 241 consid. 3a-c). Ha pertanto acquisito documenti possibilmente utili per fare progredire le indagini estere, anche se non espressamente indicati nella rogatoria. Essa ha spiegato perché la documentazione fiscale è idonea per fornire una visione completa e più chiara sulla situazione patrimoniale e sull'attività della ricorrente in relazione ai presunti atti di riciclaggio, sottolineando a ragione che l'imputato B. \_\_\_\_\_ è stato amministratore della ricorrente, funzione ora ricoperta dalla di lui moglie. La trasmissione della documentazione societaria acquisita presso il Registro di commercio, documento pubblico che parrebbe peraltro già essere in possesso della Procura europea, potrebbe permetterle di identificare gli organi interni della ricorrente e valutare se la società ha un'attività commerciale effettiva o se funge soltanto da società bucalettere allo scopo di occultare l'origine del denaro. Questa applicazione concreta del principio dell'utilità potenziale dei mezzi di prova, non costituisce un caso di principio. Del resto, con le sue critiche mosse all'ordinata trasmissione dei documenti fiscali e commerciali, compiutamente motivata ( DTF 149 V 156 consid. 6.1 e rinvi), la ricorrente non fa valere e non dimostra che, interpretando in maniera estesa la rogatoria e applicando, peraltro correttamente, il principio dell'utilità potenziale dei mezzi di prova acquisiti, la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi. Infine, nella misura in cui il ricorso è presentato a tutela di diritti di terzi, segnatamente clienti, fornitori o partner commerciali della ricorrente, esso è inammissibile ( DTF 126 II 258 consid. 2d in fine).

### **E. 3**

Non essendo stato dimostrato che si sarebbe in presenza di un caso di principio, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.